



L'intervista

L'AVVOCATO DEL GIORNO

Gian Luca Zampa, partner di Freshfields Bruckhaus Deringer

a cura di Lex24
23.05.2011

Gian Luca Zampa è socio membro del dipartimento Antitrust, competition and trade. Si occupa prevalentemente di diritto antitrust (nazionale e comunitario), con una particolare specializzazione nei settori dei trasporti, delle infrastrutture nonché dell'energia...



Mercati e impresa

LAVORO

Il nuovo C.C.N.L. Commercio e la sua mancata sottoscrizione da parte della FILCAMS-CGIL

Guido Callegari, Avvocato, De Berti Jacchia Franchini Forlani (Lex24)
26.05.2011

È indubbio che i contratti collettivi nazionali di lavoro ancora rappresentino il più pratico punto di riferimento normativo dei rapporti di lavoro, soprattutto in settori come quello del commercio, caratterizzati non solo dalla presenza di grandi operatori economici...

Documenti e articoli correlati

Inserisci qui la tua richiesta

Costruiamo insieme un ambulatorio d'eccellenza.
SCRIVI **80118410580**
e firma nello spazio "FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA"
LILT, i grandi progetti si realizzano insieme.



www.lilt.it

SOS LILT
800-998877

Cerca un avvocato



Nome:

Città:

Materia:

Avvocato Studio Legale Domiciliatari

Sei un avvocato? Non perdere l'occasione di farti trovare su Avvocati24

[Home](#) > [Avvocato d'Affari](#) > [Mercati e impresa](#) - Il nuovo C.C.N.L. Commercio e la sua mancata sottoscrizione da parte della FILCAMS-CGIL

LAVORO

Il nuovo C.C.N.L. Commercio e la sua mancata sottoscrizione da parte della FILCAMS-CGIL

Guido Callegari, Avvocato, De Berti Jacchia Franchini Forlani (Lex24) 26 maggio 2011



È indubbio che i contratti collettivi nazionali di lavoro ancora rappresentino il più pratico punto di riferimento normativo dei rapporti di lavoro, soprattutto in settori come quello del commercio, caratterizzati non solo dalla presenza di grandi operatori economici, ma anche da un grandissimo numero di imprese di piccole e sovente di piccolissime dimensioni.

La mancata sottoscrizione da parte della FILCAMS-CGIL dell'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Commercio pone, però, agli operatori del settore una serie di problemi applicativi la cui soluzione è tuttora al

vaglio della dottrina e dei Giudici del Lavoro, i quali ultimi, al momento, hanno avuto solo occasione di occuparsi - ed in via del tutto iniziale - dell'analogo vicenda del CCNL Metalmeccanici.

La prima e più importante questione da risolvere è se vi siano oggi uno solo o più contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al settore del commercio. Infatti, il CCNL Commercio sottoscritto il 18 luglio 2008 dalla Confcommercio, da una parte e dalla FISASCAT-CISL, dalla UILTuCS-UIL ed in un secondo momento anche dalla FILCAMS-CGIL (con il c.d. "Patto per il lavoro" del 23 giugno 2009), dall'altra parte, benché scaduto il 31 dicembre 2010, per effetto della clausola di ultrattività contenuta nello stesso (Sezione Quinta, art. 244) rimane in vigore sino a quando non sostituito da un successivo contratto nazionale.

Ora, all'accordo di rinnovo del 26 febbraio 2011 (ratificato il 6 aprile successivo) non sembrerebbe doversi riconoscere l'efficacia sostitutiva del precedente contratto collettivo perché, anche se contratto nazionale, non è stato sottoscritto (né, almeno per ora, ratificato) da tutte le parti del contratto scaduto. Così, in linea con l'orientamento maggioritario (ma tutt'altro che pacifico) delle pronunce dei Tribunali di Torino e di Modena sulla vicenda del CCNL Metalmeccanici, si potrebbe concludere che per la FISASCAT/CISL e la UILTuCS-UIL e per i loro iscritti trovi applicazione il nuovo contratto; per la FILCAMS-CGIL e per i suoi iscritti, invece, continuerebbe a trovare applicazione il vecchio.

Ciò rappresenterebbe almeno un punto di partenza (tutt'altro che condiviso) per la soluzione dei problemi applicativi che si pongono alle imprese, se il solo trattamento economico previsto dal nuovo contratto non venisse rivendicato anche per gli iscritti alla FILCAMS-CGIL. A tale proposito è stata invocata, tra l'altro, applicazione dell'art. 36 della Costituzione, sulla quale è già stato osservato che tale impostazione porterebbe a concludere che il trattamento economico previsto dal vecchio CCNL Commercio (pur ratificato dalla FILCAMS-CGIL) non sarebbe tale da assicurare ad ogni lavoratore "una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa" (il che certamente non è). Soprattutto, secondo tale impostazione la normativa collettiva applicabile agli iscritti della FILCAMS-CGIL non sarebbe più né il vecchio, né il nuovo CCNL Commercio, ma una terzo contratto ancora, non firmato da alcuna organizzazione datoriale e sindacale, risultante dalla combinazione della parte normativa del primo con i trattamenti economici del secondo. Vi è chi ha cercato di aggirare l'impasse sostenendo che la parte economica di un contratto collettivo è in qualche modo indipendente e scindibile dalle altre parti del medesimo contratto. Il che, però, mal si concilia con il carattere più marcatamente corrispettivo delle obbligazioni del lavoratore di cui alla parte normativa che le nuove contrattazioni collettive (quella del commercio e quella metalmeccanica) hanno impresso ai trattamenti economici. Certo è, comunque, che il datore di lavoro che applicasse anche agli iscritti alla FILCAMS-CGIL i trattamenti economici del nuovo CCNL Commercio, si troverebbe vincolato a ciò, con il rischio di non riuscire ad applicare anche a tali lavoratori la nuova parte normativa.

L'affermazione della contemporanea vigenza di due contratti collettivi nazionali lascia poi aperto il problema dei lavoratori non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale. È piuttosto di scuola l'ipotesi di rapporti di lavoro non assoggettati ad alcun contratto collettivo, mentre, di norma, ogni lettera di assunzione ed ogni contratto di lavoro prevede l'assoggettamento del rapporto al vigente CCNL di settore. Di qui la domanda di quale sia oggi quello vigente per il settore del commercio. Il vecchio CCNL non avrebbe perso di efficacia per l'anzidetta sua ultrattività. Perciò,



L'applicazione del nuovo contratto dovrebbe risultare quantomeno da un nuovo accordo tra il datore di lavoro e ciascuno dei lavoratori interessati (il Tribunale di Modena, investito della questione del CCNL Metalmeccanici, ha espressamente ipotizzato tale scelta). Sarebbe, però, configurabile anche un'applicazione per fatti concludenti (ipotizzata dal Tribunale di Torino, sempre in sede di vaglio della vicenda del CCNL Metalmeccanici) che ricorrerebbe qualora il datore di lavoro applicasse il nuovo contratto ed i lavoratori, di fatto, si adeguassero alla scelta datoriale. Per non creare incertezze sulla normativa collettiva applicabile, sarebbe, infine, proficuo abbandonare la costante pratica di indicare in modo generico il CCNL applicabile nelle lettere di assunzione e nei contratti di lavoro.